



48

### Corte d'Appello di Venezia

SEZIONE S2

R.G: 2684/2012

All'udienza collegiale del giorno 09/04/2013 ore 12:00

**PRESIDENTE** Dr. GORJAN SERGIO  
**Giudice/Consigliere** Dr. BALLETTI CINZIA  
**Giudice/Consigliere** Dr. DE LUCA MASSIMO

**Relatore**

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto  
e del P.M. Dr.

Preliminarmente il Presidente  
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr. ....

Il G.R. Dr. ....

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLE & C. S.A.S.

Avv. GUIDOTTO PIETRO

Avv. IVANCICH ARRIGO

*> avv. Mielli (delpa)*

Convenuto principale

ANDREON ARREDAMENTI S.R.L.

Avv. *Bonotto*

*per la*

Convenuto (altro)

ANDREON FRANCESCO

Avv.

*La Corte si è in → alla discussione.*

*Le parti illustrano oralmente le rispettive  
istanze e posizioni.*

*La Corte si ritira per deliberare.*

*La Corte riunisce in aula e legge la sentenza  
che si allega.*

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Maria Grazia CRASSO

IL PRESIDENTE

In Nome del Popolo Italiano

CORTE D'APPELLO di VENEZIA

La Sezione Seconda civile, così riunita in camera di consiglio:

dott. Sergio	Gorjan	- Presidente
dott. Cinzia	Balletti	- Consigliere
dott. Massimo	De Luca	- Consigliere

ad esito dell'odierna udienza di discussione ex art 281 sex cpc afferente il procedimento d'appello sub RG 2684/12 avviato da Essedi Studio e Associati sas avverso Andreon Arredamenti srl ed altro,

sentite le argomentazioni delle parti che si sono riportate alle conclusioni indicate in verbale d'udienza ed esaminati gli atti di causa,

atteso che la società appellante ebbe ad introdurre causa d'opposizione al precetto, ex art 615 cpc, segnatamente contestando il diritto della società Andreon a procedere esecutivamente contro di essa sulla scorta di decreto ingiuntivo per restituzione indebita,

che il gravame articolato è inammissibile poiché tardivamente proposto, in quanto la citazione alla base del procedimento incardinato in prime cure avanti il Giudice trevigiano risulta notificata il 25.5.2011, sicché la lite è regolata dalla vigente disposizione in art 327 cpc, ossia il termine di decadenza è di mesi sei, sicché detto termine veniva a scadere il 5.10.2012;

che l'opposizione a precetto avendo natura di opposizione all'esecuzione non è procedimento soggetto alla sospensione feriale dei termini - Cass. 6103/06 -;  
che nella specie la sentenza risulta depositata il 5.4.2012 e la citazione in appello risulta notificata il 16.11.2012, scorso dunque il termine di decadenza;  
che al rigetto dell'inutile gravame, ex art 91 cpc, segue la condanna di Essedi Studio E Associati di Sandro Dallavalle & C. sas alla rifusione verso parte appellata delle spese di lite del presente grado.

che le spese di questo grado vanno poste a carico della società appellante, e tassate, ex DM 140/12 a tenor del valore dichiarato, in € 1.860,00 oltre accessori di legge e previdenza.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia,  
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis

dichiara

inammissibile l'appello proposto da Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. sas con la citazione notificata il 16.11.2012 avverso la sentenza n° 519/12 resa il 4 - 5.4.2012 dal Tribunale di Treviso,

condanna

la società appellante a rifondere alla srl Andreon Arredamenti le spese della presente lite tassate in € 1.860,00 oltre accessori di legge e previdenza.

Il Presidente  
Sergio Gorjan

Così deliberato in Venezia il 9 aprile 2013.

